Circolare n° 04 del 11 febbraio 2026

NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Le news di febbraio	2
La Certificazione Unica 2026	3
La certificazione degli utili corrisposti nel 2025	6
INAIL – istruzioni operative autoliquidazione 2025/2026	9
Nuove regole per la registrazione dell'indirizzo telematico degli enti con solo codice fiscale	12
Credito di imposta 5.0 residuo utilizzabile in 5 rate annuali	15
Acquisto crediti da bonus edilizi: differenziale tassato anche ai fini IRAP in capo agli studi associati	17
Veicoli in uso a dipendenti e amministratori	19
Al via la rottamazione quinquies	26
Al via il RENTRI anche per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi	28
Aliquote contributive INPS 2026 per gli iscritti alla gestione separata	30
La contabilizzazione del costo INAIL di competenza dell'esercizio	32
Auto aziendali in uso promiscuo – tassazione delle somme corrisposte dal dipendente eccedenti il fringe benefit (risposta ADE n. 14/2026)	35
Principali scadenze dal 16 febbraio 2026 al 15 marzo 2026	37

Tiziano Bigattin
dottore commercialista
revisore legale

Luigi Stefanuto
dottore commercialista
revisore legale

Fabrizio Bottosso
dottore commercialista
revisore legale

Maura Bigattin
dottore commercialista
revisore legale

Lorenzo Stefanuto
dottore commercialista
revisore legale

Giacomo Luigi Bigattin
dottore commercialista

Federico Scaini
dottore consulente del lavoro

Studio Commercialisti
Bigattin – Stefanuto & Associati
Via Roma, 100
30020 Cinto Caomaggiore (Ve)
T. 0421 209884
E. studio@commercialisticinto.it
Cod. Fisc. e P. IVA 02320300276
www.commercialisticinto.it

LE NEWS DI FEBBRAIO

INDIVIDUAZIONE DATI ISA PER ANNO 2026

Con il Provvedimento n 36467/2026 le Entrate individuano i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e si programmano le revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2026.

(Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 36467/2026)

DURC E ROTTAMAZIONE

L'adesione alla Rottamazione-*quinquies* produce effetti immediati e rilevanti anche sul fronte della regolarità contributiva. Lo comunica sul proprio sito il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro dopo i chiarimenti ricevuti direttamente dall'INPS nel corso di un confronto avviato sull'impatto sul DURC della nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

(Comunicato Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro)

CONTRIBUTO VIGILANZA CRIPTOVALUTE

Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l'esercizio 2026.

(Consob – delibera n. 23799 del 17 dicembre 2025)

STP E RITENUTE

Con la risposta n. 21/2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sull'applicazione delle ritenute nel caso di scissione totale asimmetrica trasformativa da un'associazione professionale verso una società tra professionisti (STP).

(Agenzia delle Entrate, risposta n. 21/2026)

TRANSIZIONE 5.0 E COMUNICAZIONE AL GSE

Il GSE comunica che per la Transizione 5.0, dal 30 gennaio, sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

(GSE – proprio comunicato)

RICONGIUZIONE INPS

La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

(Inps –circolare n. 5 del 28 gennaio 2026)

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2026 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità che interessano l'adempimento CU2026 ci sono le seguenti:

- nuove scadenze;
- esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile (e non più entro il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art.4, co.6-*quinquies,* D.P.R. 322/1998, come modificato dall'art.4, D.Lgs. 81/2025).

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 vige l'esonero dalla presentazione della CU, relativa ai compensi per i soggetti in regime fiscale forfettario o dei minimi. Il mancato invio telematico entro i termini è soggetto ad una sanzione di € 100 per ogni certificazione non inviata o inviata in ritardo.

In termini più sostanziali, tra gli interventi più rilevanti che riguardano il modello CU2026 e che recepiscono le innovazioni normative intervenute sui redditi 2025 figurano le misure a favore dei lavoratori con redditi fino a € 20.000 euro e compresi tra € 20.000 e € 40.000, nonché il riordino delle detrazioni d'imposta.

Termini

La CU 2026 si articola in 2 diverse certificazioni:

1. il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;

2. il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2026; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026).

Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.

La CU 2026 in sintesi

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle entrate (esclusi autonomi)	16 marzo 2026
Invio "*CU autonomi*"	30 aprile 2026
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- CU 2026, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2025

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link* https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l'Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni offerte con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo cui il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2025 da certificare

Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il prossimo 16 marzo; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2025.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite fiscalmente considerate di utili;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-*ter*, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2025.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-*quater*, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

Si ricorda che la certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116, TUIR, che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito dei soci.

INAIL – ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026

Come di consueto l'INAIL, con nota del 23 dicembre 2025, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla autoliquidazione dei premi 2025 – 2026.

Viene anzitutto ricordato sia il termine del 16 febbraio 2026, per il versamento del premio in unica soluzione ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, sia il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025, posto al 2 marzo 2026.

Con la circolare 3 del 20 gennaio, l'INAIL chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, si applicano in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione "in bonus" del tasso medio per andamento infortunistico favorevole.

16 febbraio 2026	versamento del premio anticipato per il 2026 (c.d. **rata**) e il conguaglio per l'anno 2025 (c.d. **regolazione**), nonché **pagamento della prima rata** (pari 25% dell'importo totale dovuto), in caso di pagamento rateale del premio (le rate successive devono essere versate entro il **16 maggio**, **20 agosto** e **17 novembre 2025**, maggiorate degli interessi)
16 febbraio 2026	invio all'INAIL della **comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte** (articolo 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), con il servizio telematico *Riduzione Presunto*, disponibile in www.inail.it – *Servizi Online*, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2026 rispetto a quelle corrisposte nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2026)
2 marzo 2026	presentazione in via esclusivamente telematica della **dichiarazione delle retribuzioni** effettivamente corrisposte nell'anno 2025, comprensive dell'eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate

Tale dichiarazione, da presentare a mezzo dei servizi *online* dell'Istituto, per i datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) può essere inviata attraverso 2 canali: il servizio telematico AL.P.I. *online*, che calcola anche il premio dovuto; il servizio "*Invio telematico Dichiarazione Salari*", tramite il quale è possibile caricare il *file* informatico contenente le dichiarazioni. Viene precisato che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026, da indicare nel modello F24, è 902025.

I datori di lavoro del settore marittimo, titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), devono invece trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio *online* "*Invio retribuzioni e calcolo del premio*".

Si ricorda che il pagamento del premio di autoliquidazione può, a seguito di esplicita opzione, avvenire anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Di tale scelta deve essere data comunicazione

all'Istituto direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Le istruzioni, inoltre, forniscono indicazioni in merito a varie casistiche di riduzione del premio. Di seguito, in sintesi, quanto esposto per le più ricorrenti.

Riduzione del premio per le imprese artigiane

Tale riduzione, pari al 5,07%, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'anno 2025. Per aver diritto a tale agevolazione, le aziende artigiane devono risultare:

- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non aver registrato infortuni nel biennio 2023/2024;
- aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella *"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781"* nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025.

INAIL ricorda che, nelle basi di calcolo del premio inviate ai datori di lavoro, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "*Regolazione anno 2025 Agevolazioni*", con il codice 127.

Si ricorda, infine, che la futura applicazione della riduzione, alla regolazione 2025 e quindi in relazione all'autoliquidazione 2025/2026, sarà subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, barrando l'apposita casella, nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2 marzo 2026.

Incentivi per assunzioni articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

Si tratta di riduzioni del premio relativamente a:

- assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per tale casistica è, infatti, prevista una riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia stata invece effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione;
- assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, ovvero di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Si applicano le medesime riduzioni di cui alla casistica precedente.

La spettanza delle sopra indicate riduzioni è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y).

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

Tale incentivo si applica alle aziende, con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione del premio è pari al 50% e riguarda i lavoratori assunti per sostituzione, fino al compimento di un anno d'età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento; si applica sia alla regolazione 2025 sia alla rata 2026. La spettanza è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione *"Retribuzioni soggette a sconto"*, il "*Tipo*" codice "*7*" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

In relazione alle tempistiche collegate all'apertura dei diversi servizi *online*, viene indicato uno specifico calendario.

I servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2025-2026 sono disponibili, sul sito www.inail.it, a partire dalle seguenti date:

- riduzione di presunto (PAT): 2 gennaio 2026;
- invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 8 gennaio 20256
- AL.P.I. *online* (PAT): 8 gennaio 2026;
- invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 8 gennaio 2026;
- richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2026.

Con propria comunicazione l'INAIL indica il tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle eventuali 4 rate:

Rate	Data scadenza	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2026	0
2°	16 maggio 2026	0,00822137
3°	16 agosto 2026	0,01681644
4°	16 novembre 2026	0,02541151

NUOVE REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO DEGLI ENTI CON SOLO CODICE FISCALE

Con il provvedimento direttoriale n. 491453 del 17 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate introduce importanti aggiornamenti riguardo alle modalità di presentazione del modello AA5/6. Tale modello è lo strumento che viene utilizzato da enti, associazioni e altri soggetti non dotati di partita IVA, per richiedere l'attribuzione del codice fiscale o per comunicare variazioni dei propri dati, dichiarare eventuali operazioni straordinarie poste in essere dell'ente (fusione, concentrazione, trasformazione) e infine, per comunicare l'estinzione dell'ente stesso.

Obiettivi del provvedimento

L'aggiornamento delle modalità di presentazione del modello AA5/6 mira a rafforzare il controllo e la trasparenza sulle informazioni comunicate dai soggetti diversi dalle persone fisiche. Particolare attenzione è posta alle comunicazioni del cambio del rappresentante legale, che richiede una verifica più rigorosa e documentata. L'intento è duplice:

1. assicurare dati corretti, tracciabili e verificabili, utili anche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. rendere più chiare e accessibili le procedure amministrative, in coerenza con lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le nuove istruzioni sostituiscono quelle approvate nel 2009 e sono entrate in vigore dal 18 novembre 2025. È stato, inoltre, pubblicato un testo coordinato del provvedimento originario del 2009, così da permettere ai contribuenti di avere una normativa più chiara e facilmente consultabile, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Per gli enti che possiedono anche la partita IVA, resta invece valido il modello AA7/10 per le comunicazioni rilevanti ai fini IVA.

Modalità di presentazione del modello AA5/6

Le modalità di trasmissione variano a seconda del tipo di comunicazione:

<u>Richiesta di attribuzione del codice fiscale</u>

La domanda può essere presentata con ampia flessibilità, scegliendo tra diverse modalità operative. L'ente può trasmettere il modello:

- di persona presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite PEC;
- attraverso il servizio web "*Consegna documenti e istanze*" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Questa procedura serve a generare il codice fiscale dell'ente, necessario per aprire conti, stipulare contratti, accedere a contributi e operare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Comunicazione di variazione dei dati (escluso variazione legale rappresentante)

Una volta attribuito il codice fiscale, l'ente deve comunicare ogni variazione dei dati già dichiarati, quali: modifiche alla denominazione o sede legale, o della natura giuridica; operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, concentrazione); aggiornamento di dati anagrafici (diversi dal cambio del legale rappresentante).

Per queste comunicazioni, la trasmissione del modello può avvenire, oltre che con le stesse modalità utilizzabili per l'attribuzione del codice fiscale, anche:

- in via telematica, direttamente dall'ente o tramite intermediari abilitati ai sensi del DPR 322/1998, utilizzando le specifiche tecniche vigenti.

Comunicazione di estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione dell'ente

In questi casi la presentazione è per obbligo telematica e può avvenire, alternativamente, con:

- invio telematico diretto da parte dell'ente tramite i servizi dell'Agenzia;
- invio tramite intermediario abilitato.

La novità principale: cambio del rappresentante legale

Il cambio del rappresentante legale è un caso particolare: non segue le regole generali delle variazioni telematiche, ma richiede forme di presentazione più controllate.

Dal 18 novembre 2025, il modello AA5/6 deve essere presentato esclusivamente:

- direttamente presso l'ufficio competente in base al domicilio fiscale dell'ente, in duplice esemplare e anche a mezzo persona delegata;
- tramite raccomandata A/R, in unico esemplare;
- tramite PEC;
- attraverso il servizio web "Consegna documenti e istanze" nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Queste modalità rafforzano la tracciabilità e assicurano che la variazione sia supportata da documentazione idonea, riducendo i rischi di comunicazioni riferite a soggetti non effettivamente in carica.

Documentazione da allegare alla domanda di variazione del legale rappresentante

Alla domanda devono essere allegati:

- documenti che comprovano i dati anagrafici dell'ente e del rappresentante (es. verbale di nomina, documento di identità);

- dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 con cui il firmatario attesta la propria qualifica.

Altri enti cui comunicare la variazione del presidente del consiglio direttivo

Oltre alla presentazione del modello AA5/6, l'ente deve ricordarsi di effettuare la comunicazione di variazione del presidente del consiglio a:

- Federazione o Ente di Promozione Sportiva (se trattasi di associazione sportiva);
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (se trattasi di soggetto iscritto);
- RUNTS, se ente del Terzo settore.

CREDITO DI IMPOSTA 5.0 RESIDUO UTILIZZABILE IN 5 RATE ANNUALI

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 12 gennaio 2026 ha fornito indicazioni operative ai fini della fruizione del credito di imposta 5.0 non ancora utilizzato (residuo) al 31 dicembre 2025. Tale agevolazione è fruibile ai sensi dell'articolo 38, comma 13, D.Lgs. 19/2024 presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito di imposta matura a seguito di un progetto innovativo da cui derivi una riduzione dei consumi energetici e a seguito della presentazione delle comunicazioni obbligatorie sul sito del GSE. Una volta maturato, poteva essere utilizzato decorsi 5 giorni dall'invio all'Agenzia delle entrate da parte del GSE dell'elenco delle imprese beneficiarie.

Il credito maturato e non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 viene obbligatoriamente suddiviso in 5 rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili dal cassetto fiscale del contribuente. L'importo della rata di ogni anno può essere compensato indicando nella sezione Erario il codice tributo 7072 (già istituito dalla risoluzione 63 del 18 dicembre 2024) e quale anno di riferimento l'anno a decorrere dal quale diviene utilizzabile ciascuna rata (quindi, 2026, 2027, 2028, 2029 o 2030).

In fase di elaborazione telematica dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello di pagamento. Lo scarto sarà comunicato tramite l'emissione di apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

> La prima delle cinque rate riferite al credito di imposta 5.0 residuo esistente al 31 dicembre 2025 è quindi fruibile sin da subito con l'indicazione del credito nella sezione Erario con il codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti. Il beneficio va ripartito in un arco temporale correlato alla durata dell'ammortamento o del contratto di leasing, tempistica diversa rispetto a quella di utilizzo del credito d'imposta. Il componente positivo correlato al credito di imposta non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap.

Sbloccate le istanze presentate al GSE dopo il 6 novembre 2025

Con un comunicato del Gestore dei Servizi Energetici del 28 gennaio 2026 è stato chiarito che le imprese che hanno presentato istanze tecnicamente ammissibili al fine della fruizione del

credito d'imposta 5.0 possono inserire sulla piattaforma le comunicazioni di completamento necessarie a individuare il progetto di innovazione entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026.

Il GSE specifica, in ogni caso, che per le imprese che ricadono in tale casistica non è ancora riconosciuto l'ammontare del credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.

ACQUISTO CREDITI DA BONUS EDILIZI: DIFFERENZIALE TASSATO ANCHE AI FINI IRAP IN CAPO AGLI STUDI ASSOCIATI

Con la risposta ad interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla rilevanza ai fini IRAP del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta generati da bonus edilizi, in capo a soggetti che producono reddito professionale.
Dopo che lo scorso anno venne precisato come detto differenziale costituisca reddito di lavoro autonomo in capo al professionista, oggi l'Amministrazione Finanziaria puntualizza anche il trattamento ai fini del tributo regionale: tale provento va, infatti, considerato rilevante ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista detto credito risulta essere uno studio associato (come noto, i professionisti in forma individuale sono esclusi dal pagamento dell'IRAP).

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini delle imposte sul reddito

Quando un professionista acquista un credito d'imposta da bonus edilizi ad un valore inferiore a quello nominale (ad esempio, un credito pari a 100 che viene pagato 80), il differenziale tra valore nominale e costo sostenuto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto relativo all'attività artistica o professionale (superando una precedente interpretazione di segno contrario): questa è stata la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 171/2025, in forza del principio di onnicomprensività (ossia che ogni provento afferente l'attività risulta imponibile) introdotto nel reddito di lavoro autonomo ad opera del DLgs. 192/2024, a partire dal periodo d'imposta 2024.
In particolare, secondo l'Agenzia, tale provento deve essere gestito in ragione del principio di cassa che regola il reddito professionale:

- il costo d'acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale del credito stesso rileva all'atto dell'effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini IRAP

Recentemente, con la risposta ad interpello n.6/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per completare il ragionamento, ossia valutare quale sia il trattamento di tale differenziale ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista il credito e produce reddito di lavoro autonomo è uno studio associato ovvero una associazione tra professionisti (come detto, il professionista organizzato in forma individuale non è soggetto ad IRAP).

La conclusione dell'Amministrazione Finanziaria è del tutto in linea con quanto affermato relativamente alle imposte sul reddito: il differenziale di acquisto a favore dell'associazione professionale è rilevante anche ai fini IRAP.

Tenendo conto del principio di cassa che regola il reddito professionale, in linea con quanto già affermato in passato, i componenti derivanti da tale operazione dovranno essere fiscalmente gestiti come segue:

- il costo d'acquisto è deducibile nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale è imponibile nel periodo d'imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale, nel caso in cui tale possibilità sia consentita, nei periodi d'imposta in cui ha materialmente luogo la compensazione.

Acquisto di bonus edilizi: decorrenza

Nel recente interpello, l'Agenzia delle Entrate porta anche una indicazione circa la decorrenza dei chiarimenti offerti: tenendo conto che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta 2024, i crediti d'imposta acquistati prima del 2024 non hanno alcuna rilevanza reddituale.

Pertanto, non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP, le quote di utilizzo in compensazione dei predetti crediti.

VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale**. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;
- **promiscuo (aziendale e privato)**. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- **esclusivamente privato**. Il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce *in toto* una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle Aci per la determinazione del *benefit* convenzionale per l'anno 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il

mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "*custode*" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "*a staffetta*" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

Disciplina applicabile dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l'impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO2, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l'evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.

LE MISURE DEL BENEFIT A CONFRONTO		
Fino al 30.6.2020	**Dall'1.7.2020 al 31.12.2024**	**Dal 1.1.2025**
30%	Fino a 60 g/Km CO2 → 25% Da 61 a 160 g/Km CO2 →30% Da 161 a 190 g/Km CO2 → 50% Oltre 190 g/Km CO2 → 60%	Alimentaz. elettrica → 10% Alimentaz. ibrida plug-in → 20% Altre alimentazioni → 50%

Pertanto, l'effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

1. il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall'ACI, in relazione a una percorrenza "*standard*" di 15.000 Km annui;
2. ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza *standard*;
3. la base di commisurazione del valore fiscale del *benefit* è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.

È bene osservare che le novità introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 ed assegnate al dipendente a partire da tale data. Inoltre, si evidenzia che il D.L. n. 19/2025 ha inserito una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina (basata sulle emissioni di CO2).

Disciplina dal 2025

Come detto, poiché la nuova disciplina introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 ed assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati ed assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del *benefit* in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;

2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;

3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020). Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "*canoniche*" che quantificano il *benefit* in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO_2 del veicolo	% di percorrenza privata	
	Anno 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190

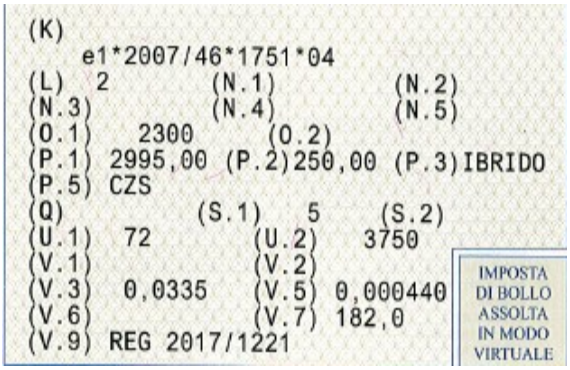
(K)
e1*2007/46*1751*04
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 2300 (O.2)
(P.1) 2995,00 (P.2)250,00 (P.3)IBRIDO
(P.5) CZS
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 72 (U.2) 3750
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440
(V.6) (V.7) 182,0
(V.9) REG 2017/1221
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Veicolo con emissioni tra 61 e 160

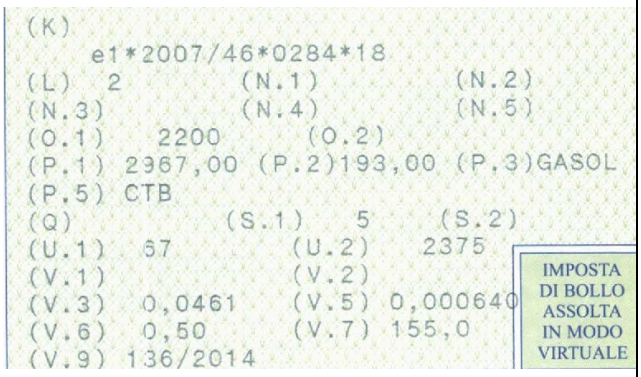
(K)
e1*2007/46*0284*18
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 2200 (O.2)
(P.1) 2967,00 (P.2)193,00 (P.3)GASOL
(P.5) CTB
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 67 (U.2) 2375
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640
(V.6) 0,50 (V.7) 155,0
(V.9) 136/2014
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Veicolo con emissioni tra 61 e 160

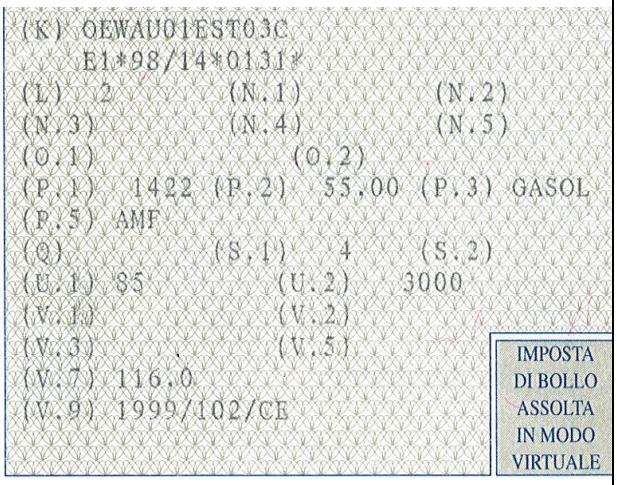
(K) OEWAU01EST03C
E1*98/14*0131*
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL
(P.5) AMF
(Q) (S.1) 4 (S.2)
(U.1) 85 (U.2) 3000
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7) 116,0
(V.9) 1999/102/CE
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Veicolo con emissioni tra 61 e 160

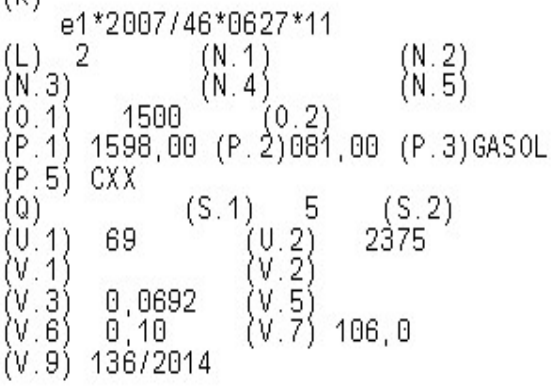
(K)
e1*2007/46*0627*11
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1500 (O.2)
(P.1) 1598,00 (P.2)081,00 (P.3)GASOL
(P.5) CXX
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 69 (U.2) 2375
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,0692 (V.5)
(V.6) 0,10 (V.7) 106,0
(V.9) 136/2014

In particolare, la lettera "*V*" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "*V.3*" si riferisce agli ossidi di azoto, "*V.5*" al particolato, "*V.7*" al CO_2, "*V.8*" al consumo medio di carburante nei test

su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "*V.9*" alla classe ambientale di omologazione CE.

Altre regole

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiere, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come

remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter,* D.P.R. n. 600/73 e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter,* D.P.R. n. 633/72) o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla Rottamazione-*quinquies*, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-*quater* per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate – il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

È sempre necessario indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell' area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-*quinquies*)" si deve compilare la domanda inserendo, tra l'altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell'Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

AdeR renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione "Definizione agevolata", compilando l'apposita schermata.

Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.

In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell'area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione *quinquies*)" e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una mail con il link per scaricare, entro cinque giorni, il prospetto informativo.

AL VIA IL RENTRI ANCHE PER I PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Con il prossimo 13 febbraio 2026 sarà definitivo e obbligatorio il passaggio al *Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale - FIR,* che non rappresenta un semplice cambio di formato del documento già conosciuto, ma rappresenta il fulcro del nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) ovvero di una nuova gestione dei rifiuti.

Immediata conseguenza del cambiamento in essere è che a partire dal prossimo 13 febbraio 2026, il modello di formulario precedentemente utilizzato non avrà più validità legale per i soggetti obbligati. La produzione, la movimentazione e il trasporto dei rifiuti dovranno essere accompagnati esclusivamente dal nuovo formato digitale.

Questa stessa data, ovvero il 13 febbraio 2026 è la medesima in cui il sistema RENTRI entrerà nella sua fase di piena operatività digitale. A partire da questa data, l'obbligo di utilizzare il FIR digitale scatterà per tutti i soggetti che hanno completato l'iscrizione al registro nei vari scaglioni temporali previsti in precedenza, ovvero:

15 Dicembre 2024 - 13 Febbraio 2025 (Prima Scadenza)	Enti/Imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; Trasportatori, intermediari, commercianti di rifiuti e impianti di gestione.
15 Giugno 2025 - 14 Agosto 2025 (Seconda Scadenza)	Enti/Imprese produttori di rifiuti con da 11 a 50 dipendenti
15 Dicembre 2025 - 13 Febbraio 2026 (Terza Scadenza)	Piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa.

È evidente dalla lettura delle scadenze di cui sopra, che dal prossimo 13 febbraio 2026 anche le piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa saranno obbligati all'utilizzo del protocollo RENTRI.

Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Al contempo i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI devono presentare pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 per ottenerla nell'anno in corso, questo ha

chiarito il Ministero dell'Ambiente attraverso un comunicato pubblicato il 30 gennaio 2026, la cancellazione presentata entro il termine del 30 marzo 2026, precisa il Dicastero, avrà effetto immediato.

Per avere ulteriori informazioni è possibile accedere al seguente sito: https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n.8 del 3 febbraio 2026 l'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2026.

Nella tabella che segue si riporta la stratificazione delle percentuali stabilite per le principali casistiche:

Categoria	IVS (%)	Aliquota aggiuntiva (%)	Totale (%)
Collaboratori e assimilati	33,00	2,03	35,03
Professionisti autonomi	25,00	1,07	26,07
Lavoratori sportivi dilettanti	25,00	2,03	27,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza	24,00	0,00	24,00

In sintesi, non si sono avute variazioni rispetto al 2025:

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2025	2026
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,07%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la *DIS-COLL*	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la *DIS-COLL*	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2026 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è incrementato rispetto al 2025, pari a 122.295 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2026 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.808 euro (quindi, il contributo "*minimo*" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

Modalità di versamento dei contributi all'Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➡	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in

		fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	➡	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➡	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a determinati importi lordi.

LA CONTABILIZZAZIONE DEL COSTO INAIL DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Nel mese di febbraio le aziende sono tenute a iscrivere per competenza il costo dei contributi dell'esercizio precedente e a contabilizzare il saldo e l'acconto del premio assicurativo versato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL). Trattasi del risultato del calcolo della autoliquidazione con la quale il datore di lavoro comunica all'INAIL le retribuzioni corrisposte nel 2025 ai propri dipendenti e agli altri soggetti assicurati e dalla quale emerge l'importo che deve essere versato mediante modello F24.

Occorre ricordare che il calcolo dell'importo del premio INAIL dipende dal rischio specifico che grava sulle singole attività lavorative e, pertanto, fa riferimento ad apposite tariffe che indicano i tassi di premio da applicare sulle retribuzioni lorde dei dipendenti. Una volta determinato, il premio dovuto all'INAIL va versato in unica soluzione entro il 16 febbraio ovvero a rate, tutte di uguale importo (ma la seconda, la terza e la quarta maggiorate di interessi), a partire dal 16 febbraio e a seguire entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

La contabilizzazione del costo di competenza e del versamento dell'F24

Effettuato il calcolo dell'autoliquidazione del saldo di quanto dovuto per l'anno precedente e dell'acconto di quanto dovuto per l'anno corrente, il versamento deve avvenire mediante la compilazione del modello F24 (sezione Altri enti previdenziali ed assicurativi) con un unico numero di riferimento che comprende la sommatoria dell'importo dovuto per il saldo relativo al 2025 e per l'acconto relativo al 2026.

Contabilmente, le rilevazioni da fare sono le seguenti:

Rilevazione costo INAIL 31/12/2025

Va fatta una scrittura di assestamento con la quale iscrivere il costo dei contributi Inail di competenza dell'anno 2025, derivanti dall'autoliquidazione effettuata nel mese di febbraio 2026, per euro 3.325,10.

Contributi Inail (CE)	a Diversi	3.325,10	
	Acconto INAIL (SP)		3.071,30
	Debito INAIL (SP)		253,80

Il conto Contributi INAIL rappresenta il costo per contributi di competenza del 2025 e deve affluire in B.9.b. – Oneri sociali mentre in contropartita viene chiuso integralmente l'acconto INAIL versato il 17/2/2025 e iscritto il Debito INAIL che affluirà in D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.

Pagamento modello F24 16/2/2026

Versamento in data 16/02/2026 del modello F24 relativo all'INAIL dell'importo di euro 3.578,90, di cui euro 253,80 relativi al saldo 2025 ed euro 3.325,10 relativi all'acconto 2026.

Diversi	a	Banca c/c		3.578,90
Acconto INAIL (SP)			3.325,10	
Debito INAIL (SP)			253,80	

L'acconto va rilevato nello Stato patrimoniale in C.II.5-*quater* trattandosi di un credito verso l'istituto iscrivibile nei crediti verso altri.

Qualora, invece, dalla autoliquidazione relativa all'anno 2025 emerga un importo a credito, le scritture da fare saranno le seguenti:

Rilevazione costo INAIL 31/12/2025

Va fatta una scrittura di assestamento con la quale iscrivere il costo dei contributi INAIL di competenza dell'anno 2025, derivanti dall'autoliquidazione effettuata nel mese di febbraio 2026, per euro 3.200.

Diversi	a	Acconto INAIL (SP)		3.325,10
Contributi INAIL (CE)			3.200,00	
Credito INAIL (SP)			125,10	

Il conto Contributi INAIL rappresenta il costo per contributi di competenza del 2025 e deve affluire in B.9.b. – Oneri sociali mentre in contropartita viene chiuso integralmente l'acconto INAIL versato il 17/2/2025 e iscritto il Credito INAIL che affluirà in C.II.5-quater.

Pagamento modello F24 16/2/2026

Versamento in data 16/2/2026 del modello F24 relativo all'INAIL dell'importo di euro 3.074,90, scomputando il credito INAIL dell'anno 2025 per euro 125,10 e versando l'acconto per l'anno 2026 per euro 3.200.

Acconto INAIL (SP)	a	Diversi	3.200,00	
		Credito INAIL (SP)		125,10
		Banca c/c		3.074,90

Si ricorda che per la contabilizzazione delle scritture relative al versamento del premio INAIL è necessario avere copia del calcolo dell'autoliquidazione, non evincendosi dal modello F24 versato il 16 febbraio 2026 (o eventualmente rateizzato) le quote relative al periodo di imposta 2025 e al periodo di imposta 2026 in quanto sono esposte complessivamente in un unico rigo con lo stesso numero di riferimento 902026.

AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO – TASSAZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE DAL DIPENDENTE ECCEDENTI IL FRINGE BENEFIT (RISPOSTA ADE N. 14/2026)

Con la recente risposta **n. 14 del 2026**, riguardante il corretto trattamento fiscale delle somme trattenute al dipendente per l'uso promiscuo dell'auto aziendale, l'Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti. Il tema è di particolare interesse per le aziende che prevedono politiche di *car policy* in cui il dipendente contribuisce al costo dell'auto con trattenute che superano il valore convenzionale del benefit.

Il caso analizzato

L'Agenzia ha esaminato il caso di una società che, per una specifica categoria di manager, ha previsto l'assegnazione dell'auto con addebito integrale del costo al dipendente. Il piano prevedeva:

1. una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del *fringe benefit* (calcolato secondo le tabelle ACI);
2. un'ulteriore trattenuta sulla retribuzione variabile (bonus) per coprire la differenza tra il costo effettivo (canone di noleggio) e il valore del benefit.

La società istante chiedeva se tale ulteriore importo potesse essere sottratto dalla retribuzione variabile **lorda**, riducendo così l'imponibile fiscale del dipendente.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione Finanziaria ha espresso parere **negativo** sulla possibilità di dedurre dal lordo le somme eccedenti il valore convenzionale. I punti salienti della risposta sono:

• **Determinazione forfettaria del valore:** il reddito derivante dall'uso promiscuo dell'auto non è tassato al valore normale, ma secondo un criterio forfettario (art. 51, comma 4, TUIR). Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, tale valore è pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza di 15.000 km (tabelle ACI), ridotto al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per gli elettrici.

• **Azzeramento del benefit:** se il dipendente corrisponde somme (tramite trattenuta) per l'uso del veicolo, queste si sottraggono dal valore del veicolo stabilito presuntivamente. Il dipendente può quindi azzerare il valore imponibile del *fringe benefit* versando una somma pari al valore convenzionale.

• **Trattamento dell'eccedenza:** qualsiasi somma ulteriore corrisposta dal dipendente a copertura del costo sostenuto dall'azienda (oltre il valore convenzionale ACI) **non riduce ulteriormente il reddito imponibile**. Tali somme devono essere trattenute dall'importo **netto** della retribuzione e non dal lordo.

Sintesi Operativa

In sede di elaborazione paghe, qualora il dipendente contribuisca al costo dell'auto:

1. la trattenuta fino a concorrenza del valore convenzionale ACI riduce l'imponibile fiscale e contributivo del *fringe benefit* (fino ad azzerarlo);
2. la parte di trattenuta che **eccede** il valore convenzionale ACI costituisce un mero impiego di reddito da parte del lavoratore e va pertanto **detratta dal netto in busta paga**, lasciando inalterato l'imponibile fiscale.

Questo conferma il principio per cui il contributo del dipendente, anche se tarato sul premio variabile, genera comunque materia imponibile per la parte che supera la valutazione forfettaria di legge.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO 2026 AL 15 MARZO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio 2026 al 15 marzo 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 16 febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al quarto trimestre 2025 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto versato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

Autoliquidazione INAIL – Versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio INAIL relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026.

venerdì 20 febbraio

Enasarco

Scade oggi il termine di versamento per la casa mandante dei contributi dovuti in riferimento al quarto trimestre 2025.

mercoledì 25 febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 2 marzo

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2025 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2026 qualora contenga la "LIPE" in commento.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2025.

domenica 15 marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.